



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. CECCARELLI Vladimiro, cittadino italiano, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. d)** impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

VISTO l’Attestato di capacità di installatore di impianti sanitari, rilasciato dalla Confederazione Elvetica – Scuola Professionale cantonale di Basilea-Campagna, nel mese di aprile 1982, al termine del terzo anno di tirocinio teorico-pratico effettuato presso la Ditta H + W. Schneider di Pratteln;

VISTA la Dichiarazione di valore n. 434 con cui il Consolato Generale d’Italia a Basilea dichiara che l’attestato professionale è stato rilasciato al termine del terzo anno di tirocinio teorico-pratico (dopo aver assolto 9 anni di scuola dell’obbligo) a seguito di esame federale della Confederazione svizzera, e che il predetto titolo ha valore di attestato di installatore di impianti sanitari;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, nella riunione del 26 febbraio 2019, con il parere conforme delle

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 06 47055521

dirigente: [roberto.tato@mise.gov.it](mailto:roberto.tato@mise.gov.it)

[rossana.boscolo@mise.gov.it](mailto:rossana.boscolo@mise.gov.it)

[dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it)

[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, ha ritenuto l’Attestato di capacità professionale documentato dal Sig. CECCARELLI Vladimiro idoneo ed attinente per l’esercizio in Italia dell’attività di “Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti “idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie” di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, subordinatamente al superamento di una misura compensativa così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206, necessaria in quanto la formazione è sostanzialmente diversa in termini di durata rispetto a quella richiesta in Italia per l’esercizio della medesima attività, non supportata da adeguata esperienza lavorativa nel settore;

VISTO che, in applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la predetta misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all’Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 49789 del 4 marzo 2019 ha comunicato al richiedente, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente al superamento della misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 15 gennaio 2019 per conto dell’interessato tramite bonifico bancario presso la Cassa di Ravenna S.p.A. - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRENT Banca d’Italia, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. CECCARELLI Vladimiro, cittadino italiano, nato a Liestal (Svizzera) il 11 aprile 1963, ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, e s.m.i., è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di “Responsabile tecnico” in impresa che eserciti l’attività di installazione di impianti di



cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. d)** impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni

Roma, 18 aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Mario Fiorentino



## ALLEGATO A

La prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 27 luglio 2016 del Ministero dello Sviluppo economico recante “*Disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*” è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di *installazione di impianti* ai sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera D)*, e si articola in una **prova pratica e teorica, e in una prova orale** che verterà sulle seguenti materie.

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

### **LETTERA D) IDRAULICA**

#### *Parte teorico- pratica e orale*

- Depurazione delle acque
- Le tubazioni
- Attività idrauliche
- Distribuzione dell’acqua
- L’Acquedotto
- Utensili e tecniche di lavorazione
- Le saldature
- Pompe centrifughe

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Emilia Romagna**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione Emilia Romagna - Direzione Cultura, formazione e lavoro – Servizio formazione professionale – Viale Aldo Moro, 38 – 40127 BOLOGNA - PEC [attuazioneifl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:attuazioneifl@postacert.regione.emilia-romagna.it)**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d’esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d’esame comunica l’esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell’avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall’attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d’esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l’attività per la quale possiede la qualifica.**